




Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



F. Oliviero

**Natura, diritti e religioni:
analisi comparate**

S. Baldassarre - S. Baldetti
M.F. Cavalcanti - A. Ceserani
A. Ferrari - B. Gardella Tedeschi
H. Gutierrez - D. Hussain
M.L. Lo Giacco - W. Menski
F. Oliviero - S. Osnato
F. Valacchi

Il diritto ad ottenere il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero: una nuova "pietra" nella costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari

Francesco Oliviero

Professore associato di Diritto Privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara

ABSTRACT

Il contributo analizza le più recenti evoluzioni dell'ordinamento europeo in materia di relazioni familiari, fornendo una lettura critica dei contenuti della sentenza *Cupriak-Trojan* della Corte di giustizia UE e dei suoi riflessi per l'ordinamento italiano.

SOMMARIO

1. Il mosaico pluralista degli ordinamenti statuali europei in materia di modelli familiari – 2. L'influenza del diritto europeo sulla materia delle relazioni familiari – 3. La sentenza *Cupriak-Trojan* della Corte di giustizia UE – 4. La sentenza *Cupriak-Trojan* nel quadro della giurisprudenza della Corte di giustizia – 5. La situazione dell'ordinamento italiano.

1. Il mosaico pluralista degli ordinamenti statuali europei in materia di modelli familiari

Il panorama degli ordinamenti europei in materia familiare rivela anche all'osservatore meno accorto la coesistenza di approcci disciplinari assai variegati.

Sebbene sia immediato riconoscere come il modello familiare più diffuso, costituente il minimo comune denominatore delle legislazioni degli Stati europei in materia, resti a tutt'oggi quello della «famiglia eterosessuale monogami-



ca fondata sul matrimonio»¹, numerosi sono ormai i Paesi membri che hanno introdotto disposizioni volte a regolare le convivenze non matrimoniali, sia di fatto che “registrate”, a consentire unioni fra persone del medesimo sesso ovvero ad estendere a queste ultime la possibilità di contrarre matrimonio².

Tale panorama risulta coerente con la sostanziale assenza di competenze in capo all’UE in materia di disciplina sostanziale dei rapporti e delle relazioni familiari³ e con l’idea per cui l’istituzione familiare costituisce una formazione sociale fortemente radicata e conformata nei suoi elementi dalle tradizioni storico-sociali e dalle identità culturali, assiologiche e ordinamentali dei singoli Paesi, cui pertanto è in linea di principio riservata la competenza disciplinare in materia. Nel contesto europeo, pertanto, può dirsi esistente un approccio pluralista, il quale riflette la constatazione per cui la famiglia, come ente esplicativo della persona, partecipa dei caratteri della persona stessa, «quale energia vivente assiologicamente polarizzata e a complessità crescente che concentra dentro di sé [...] una molteplicità [...] di esigenze, bisogni, interessi, da quelli più elementari a quelli di grado via via più elevato e di ordine razionale e spirituale»⁴, e quindi può assumere conformazioni non traducibili in un unico e costante modello organizzativo, suscettibile di essere imposto nello spazio giuridico europeo.

È in tale cornice che si collocano non solo le scelte compiute dalla Carta di Nizza e dalla CEDU, le quali riconoscono e tutelano i diritti di sposarsi e di formare una famiglia «secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio»⁵, ma altresì l’opzione per il principio di unanimità ai fini dell’adozione da parte dell’UE di «misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali» (art. 81, 3° co., TFUE) e il richiamo al criterio dell’ordine pubblico interno quale limite al riconoscimento di decisioni giudiziarie emesse da

¹ Cfr. L. TOMASI, *La nozione di famiglia negli atti dell’Unione e della Comunità europea*, in S. BARIATTI, *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 68.

² Le tappe che hanno segnato il cammino di tale evoluzione delle legislazioni nazionali sono ben tracciate da L. LENTI, *Diritto della famiglia*, in *Tratt. Iudica Zatti*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 481 ss., spec. p. 485 ss., ove può leggersi un dettagliato elenco dei Paesi in cui le coppie dello stesso sesso sono ammesse a contrarre matrimonio o possono concludere unioni registrate.

³ In argomento, v. M.G. CUBEDDU, *Il diritto della famiglia in Europa*, AA.Vv., *Famiglia e matrimonio*, I, in *Tratt. Bessone*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 54.

⁴ Sono parole di V. SCALISI, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, p. 9.

⁵ Così si esprimono sia l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) sia l’art. 12 CEDU.



altri Stati membri in materia familiare (artt. 38, 39 e 68, reg. “Bruxelles II-ter”⁶) o all’applicazione di norme incompatibili in un procedimento di separazione o divorzio (art. 12, reg. “Roma III”⁷).

2. L’influenza del diritto europeo sulla materia delle relazioni familiari

Se le disposizioni dei Trattati riservano univocamente ai singoli Stati membri la disciplina dei rapporti matrimoniali e familiari, le istituzioni europee non hanno però rinunciato a svolgere un ruolo attivo in materia, sviluppando interventi che si sono storicamente orientati su almeno due direttrici fondamentali.

Da un canto, esse hanno dato vita ad un articolato insieme di discipline internazional-privatistiche, dichiaratamente volte a regolare situazioni familiari aventi implicazioni transnazionali (è il caso dei citati reg. “Bruxelles II-ter” e “Roma III”, ma altresì dei reg. 2016/1103 e 2016/1104 riguardanti i regimi patrimoniali delle coppie sposate e di quelle che hanno concluso un’unione registrata, del reg. 2009/4 in materia di obbligazioni alimentari, nonché del reg. 650/2012 relativo alle successioni), ma le cui implicazioni hanno frequentemente travalicato i confini applicativi dei provvedimenti.

Dall’altro, facendo perno in particolare sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’art. 7 della Carta di Nizza, e sul dovere per le Istituzioni europee di porre in essere azioni e politiche che rimuovano le discriminazioni (artt. 10, 18, 19, 21 TFUE), si è fatta strada la creazione progressiva, ad opera principalmente della Corte di giustizia UE, di un *corpus* di regole e principi attinenti alla persona, il quale aspira a riflettere valori fondamentali considerati (almeno tendenzialmente) come condivisi dalle diverse comunità nazionali e mira a comporre una sorta di statuto fondamentale della persona nello spazio giuridico europeo.

Tale statuto di regole e diritti, ricondotto al concetto di “cittadinanza europea” (art. 20 TFUE), seppure relativo in linea di principio alla tutela di posizioni

⁶ Si tratta del reg. UE 2019/1111 del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, che ha sostituito e abrogato il precedente Reg. UE 2003/2201.

⁷ Reg. UE 2010/1259 del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.



soggettive individuali, ha progressivamente (e, in certa misura, inevitabilmente) finito per interessare anche la sfera delle relazioni familiari, in quanto coesenziali allo sviluppo dell'individuo⁸.

3. La sentenza *Cupriak-Trojan* della Corte di giustizia UE

Alla luce delle direttrici evolutive del diritto europeo in materia di relazioni familiari brevissimamente compendiate⁹ nei paragrafi che precedono, la recente decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea in materia di riconoscimento delle unioni fra persone del medesimo sesso in Paesi membri diversi da quello in cui le stesse sono state contratte¹⁰, pur avendo suscitato una vasta eco nelle opinioni pubbliche del continente¹¹, non può essere accolta con sorpresa¹², inscrivendosi proprio nel mosaico delle tutele ricondotte alla cittadinanza europea.

Il caso che ha originato la pronuncia della Corte aveva ad oggetto una coppia di cittadini polacchi (uno dei quali in possesso anche della cittadinanza tedesca) i quali, nel corso di un soggiorno in Germania, avevano contratto ma-

⁸ Cfr. V. SCALISI, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, cit., p. 13 ss.

⁹ I limiti del presente contributo non consentono di fornirne un quadro più articolato, per il quale si rinvia a S.M. CARBONE, I. QUEIROLO, *Unione europea e diritto di famiglia: la progressiva "invasione" degli spazi riservati alla sovranità statale*, in ID. (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 6 ss. e, più di recente, G. DE CRISTOFARO, *Nuovi modelli familiari, matrimonio e unione civile: fine della partita?*, in U. SALANITRO, *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, Pacini, Pisa, 2021, p. 127 ss.

¹⁰ Si tratta di Corte giust. UE, 25 novembre 2025, in causa C-713/23, *Cupriak-Trojan*.

¹¹ È quasi inutile osservare come l'eco in questione costituisca la conseguenza del fatto che la decisione, riguardando il matrimonio fra persone del medesimo sesso, viene a toccare una linea di frattura politica divenuta, soprattutto nell'Europa centrale, un marcatore di affermazione identitaria. Non è un caso che il Ministro polacco della Giustizia, a seguito della decisione, abbia tenuto a precisare che la stessa non ha automaticamente introdotto nell'ordinamento polacco la possibilità di contrarre matrimoni omosessuali, pur riconoscendo che l'art. 18 della Costituzione polacca «tutela il matrimonio fra persone di sesso opposto, ma non menziona l'impossibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso» (cfr. A. WYSOCKA-BAR, *Cupriak-Trojan - Some Comments from Poland*, in *europil.org*, 11 dicembre 2025).

¹² Può condividersi quanto si legge con riferimento alla decisione in TD, *L'arrêt Cupriak-Trojan et Trojan: quand l'Europe glisse son «cheval de Troie» dans les droits nationaux?*, in *nuancesdudroit.fr*, 8 dicembre 2025: «Est-ce inattendu ? Nullement. Est-ce insignifiant ? Pas davantage. Était-ce explosif ? Certainement».



trimonio¹³ a Berlino. Successivamente, i coniugi decidevano di fare ritorno in Polonia e di soggiornarvi come coppia coniugata.

Al momento del ritorno in Polonia, uno dei due coniugi chiedeva e otteneva di modificare il proprio cognome nei registri dello stato civile onde aggiungere quello dell'altro, mentre la domanda di trascrizione dell'atto di matrimonio veniva respinta sulla base dell'assunto che il diritto polacco non contempla il matrimonio fra persone del medesimo sesso e, di conseguenza, la trascrizione di una simile unione nei registri dello stato civile avrebbe violato i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico polacco. Secondo i giudici investiti della questione, inoltre, il rigetto della domanda di trascrizione di un matrimonio fra persone del medesimo sesso non avrebbe potuto considerarsi violare gli artt. 8¹⁴ e 14¹⁵ della CEDU, né l'art. 21 TFUE (che tutela la libertà di ogni cittadino dell'UE di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri) in quanto la controversia riguardava una mera questione di stato civile.

Investita della questione a seguito dell'impugnazione proposta dai coniugi, la Corte suprema amministrativa polacca ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, chiedendo

¹³ In Germania, dopo che nel 2001 (con il *Lebenspartnerschaftsgesetz* del 16 febbraio 2001) erano state introdotte le unioni registrate fra persone del medesimo sesso, in forza del *Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts* del 20 luglio 2017 (BGBl. I 2017 S. 2787, entrato in vigore il 1° ottobre 2017), è stato riformulato il § 1353 BGB, prevedendosi espressamente che il matrimonio possa essere celebrato anche da persone del medesimo sesso. Precisamente, il primo comma del § 1353 BGB dispone che «*Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen*».

Nel contesto della riforma il legislatore tedesco ha altresì previsto che le unioni registrate fra persone del medesimo sesso non possano più essere instaurate dal momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (un percorso simile si è avuto anche negli ordinamenti danese, islandese, svedese e norvegese) e che le unioni registrate costituite sotto l'impero della precedente disciplina possano essere "convertite" in rapporto matrimoniale mediante una dichiarazione resa congiuntamente dai *Lebenspartner*, davanti all'ufficiale di stato civile.

In argomento, v. per tutti, F. AZZARRI, *Ehe für alle: ragioni e tecnica della legge tedesca sul matrimonio tra persone del medesimo sesso*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 795 ss.

¹⁴ L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e la vita familiare.

¹⁵ L'art. 14 CEDU stabilisce che «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».



se la normativa nazionale che non consente di riconoscere e trascrivere nel registro dello stato civile il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro sia compatibile con il diritto dell'Unione.

La Corte di giustizia ha ritenuto che un simile rifiuto avesse quale conseguenza la creazione di gravi disagi amministrativi, professionali e privati (par. 51), giacché impedisce ai cittadini dell'Unione costituenti la coppia ricorrente, i quali «hanno sviluppato o consolidato una vita familiare durante il soggiorno nello Stato membro ospitante, vivendovi come persone coniugate, di proseguire tale vita familiare» in Polonia «beneficiando di detto *status* giuridico, certo e opponibile a terzi» (par. 52). E ciò, in quanto, in assenza del riconoscimento dell'unione matrimoniale nello Stato membro d'origine, gli interessati corrono il rischio di essere «seriamente ostacolati nell'organizzazione della loro vita quotidiana [...] sia nella vita pubblica sia in quella privata», non potendo «far valere il loro status matrimoniale» (par. 53).

Pertanto, la Corte ha riconosciuto nel rifiuto opposto dalle autorità polacche un ostacolo ai diritti di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito dall'art. 21, par. 1, TFUE (par. 54).

Dato atto che le restrizioni a tali diritti di libertà possono in linea di principio essere giustificate, ove corrispondenti all'interesse generale e proporzionate allo scopo perseguito (parr. 55-56), la Corte ha però ritenuto che né il fatto che il diritto polacco non autorizzi il matrimonio fra persone dello stesso sesso né l'invocazione dell'ordine pubblico possano giustificare il rifiuto in discorso (par. 57-60). Infatti, il riconoscimento di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero non compromette la concezione nazionale del matrimonio della Polonia e non impone l'introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso a livello interno (parr. 61-62), sicché l'obbligo di riconoscimento «non compromette l'identità nazionale né costituisce una minaccia per l'ordine pubblico» dello Stato membro (par. 62).

La Corte ha osservato altresì come le restrizioni all'esercizio della libertà di circolazione delle persone possano considerarsi giustificate soltanto a condizione che siano conformi ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza, fra i quali rientra il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 7 (il quale ha lo stesso significato e la stessa portata del diritto sancito dall'art. 8 CEDU), nonché al divieto di discriminazione fondata sull'orientamen-

to sessuale, di cui all'art. 21. Poiché dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che «la relazione che lega una coppia di persone dello stesso sesso può rientrare nella nozione di “vita privata” nonché in quella di “vita familiare”», ha concluso nel senso che gli Stati membri sono destinatari di un «obbligo positivo di istituire un quadro giuridico che consenta il riconoscimento giuridico e la tutela delle coppie di persone dello stesso sesso», il quale risulta violato qualora essi, rifiutando di registrare un matrimonio fra persone di sesso identico, «lasci[no] tali persone in un vuoto giuridico» (parr. 63-67).

Sebbene rientri nella discrezionalità degli Stati membri scegliere le modalità di riconoscimento dei matrimoni contratti durante l'esercizio della libertà di circolazione e soggiorno in altri stati membri, essi devono istituire una procedura effettiva (par. 69). Ad avviso della Corte la trascrizione del matrimonio costituisce soltanto una delle misure possibili e non l'unica compatibile con il diritto dell'Unione, ma, poiché in Polonia la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile «costituisce l'unico mezzo previsto» affinché un matrimonio contratto in altro Stato membro sia riconosciuto dalle autorità amministrative polacche (parr. 71-73) e le coppie eterosessuali possono ottenere detta trascrizione (par. 74), la situazione configura una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, vietata dall'articolo 21, par. 1 della Carta di Nizza (par. 75).

Secondo i giudici di Lussemburgo, pertanto, è giocoforza concludere che viola gli artt. 20 e 21 TFUE, letti alla luce degli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza, la normativa di un Paese membro che – in ragione del fatto che il diritto interno di tale Paese non consente il matrimonio omosessuale – non consente il riconoscimento del «matrimonio contratto da due cittadini dello stesso sesso contratto durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l'atto di matrimonio nel registro dello stato civile [...], qualora tale trascrizione sia l'unico mezzo previsto» ai fini di tale riconoscimento.

4. La sentenza *Cupriak-Trojan* nel quadro della giurisprudenza della Corte di giustizia

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte risulta in larga misura comune a quello dalla stessa già seguito nella precedente decisione resa sul caso



Coman¹⁶. Anche in quel caso, infatti, il diniego del permesso di soggiorno per ragioni familiari opposto dalle autorità rumene a fronte della richiesta di una coppia formata da un cittadino rumeno e da un cittadino statunitense, che avevano contratto matrimonio durante un soggiorno di lavoro in Belgio, era stato ritenuto incompatibile con l'art. 21 TFUE proprio sul presupposto che il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri include il diritto di condurre una normale vita familiare sia nel Paese ospitante sia in quello del quale si è cittadini al quale si faccia eventualmente ritorno, beneficiando anche in quest'ultimo della presenza, al proprio fianco, di coloro che siano divenuti familiari o coniugi nel corso del soggiorno all'estero.

In quel precedente (e in parte anche in *Pancharevo*¹⁷), però, è agevole osservare come le statuizioni cui la Corte è giunta fossero dichiaratamente rese «ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo», mentre in *Cupriak-Trojan* (similmente a quanto accaduto in *Mirin*¹⁸) non v'è traccia di una simile limitazione, e i giudici di Lussemburgo esplicitamente passano in rassegna i numerosi effetti giuridici che il riconoscimento consente di produrre e la cui assenza invece impedirebbe alla coppia di fruire: l'accesso alle prestazioni sanitarie, l'intestazione dei beni, l'efficacia delle obbligazioni tra coniugi e nei confronti dei terzi (par. 50), e più in generale la possibilità di far valere lo *status* in ogni ambito della sfera pubblica e privata¹⁹.

La decisione può quindi essere senz'altro considerata un nuovo passo, una nuova "pietra"²⁰ nella progressiva valorizzazione della cittadinanza europea quale veicolo per la circolazione degli *status* personali e, correlativamente, dei modelli familiari.

Essa *prima facie* non può che stupire, se riguardata alla luce del principio di attribuzione che governa le competenze dell'UE (fra le quali, come detto, non entra la materia familiare) e se confrontata con la grammatica del diritto interno

¹⁶ Si tratta di Corte giust. UE, 5 giugno 2018, in causa C-673/16, *Relu Adrian Coman*.

¹⁷ Corte giust. UE, 14 dicembre 2021, in causa C-490/20, *Pancharevo*.

¹⁸ Corte giust. UE, 4 ottobre 2024, in causa C-4/23, *Mirin*.

¹⁹ V. anche le notazioni di L. VAIGÉ, *Cupriak-Trojan: A First Reading from a Private International Law Perspective*, in *epil.org*, 9 dicembre 2025.

²⁰ Per usare le parole impiegate dal Presidente della Corte di giustizia UE, Koen Lenaerts, nel suo *EU citizenship and the European Court of Justice's "stone-by-stone" approach*, in *Int. Comp. Jurisp.*, 1, 2015, p. 1 ss.



della famiglia e dello stato civile, il quale vede la penetrazione di modelli estranei, cui gli Stati membri sono chiamati a dare ingresso a prescindere da (e, anzi, addirittura in contrasto con) le proprie scelte di politica legislativa in tali ambiti.

D'altra parte, essa trova fondamento nel fatto che la libera circolazione delle persone è tale soltanto se effettivamente consente ai cittadini europei di spostarsi all'interno dell'Unione "portando con sé" la propria identità e tutto ciò che la compone, ivi compresa la dimensione attinente alla "vita familiare". È infatti evidente che rifiutare di riconoscere lo *status* coniugale di due persone dello stesso sesso, come già posto in luce dall'Avvocato generale De la Tour nelle sue conclusioni, equivale a collocare i coniugi, nel loro stesso Paese, nella posizione fittizia di persone "non sposate", come se la loro unione non fosse mai esistita.

È vero che, con ciò la Corte non ha imposto di estendere il matrimonio alle persone del medesimo sesso, ma soltanto di non ignorare uno *status* coniugale legalmente acquisito altrove, ritenendo che ciò lederebbe il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il principio di non-discriminazione.

È però altrettanto vero che tale obbligo comporta evidenti frizioni con i diritti nazionali ed è suscettibile di creare scenari critici, quali da un lato la compresenza, nel medesimo territorio statale, di coppie *same-sex* che non possono conseguire lo *status* coniugale e di altre che, per avere precedentemente soggiornato in altro Paese membro che ammette il matrimonio fra persone del medesimo sesso, hanno diritto di essere riconosciute come coniugi, e dall'altro il fenomeno del *law shopping*, consistente nel recarsi in diverso Paese europeo che ammette il matrimonio fra persone dello stesso sesso al solo ed unico fine di ivi celebrare l'unione, per poi richiederne il riconoscimento in patria.

Si tratta di frizioni sostanzialmente inevitabili, stante la presenza di diversità assai accentuate nella regolamentazione delle relazioni familiari nel territorio dell'Unione. Va però sottolineato come una lettura rigorosa della decisione della Corte di giustizia potrebbe consentire di limitarne la rilevanza ai casi "autenticamente" connotati dalla necessità di tutela della libertà di circolazione, stante il fatto che al par. 52 si riconosce che il rifiuto di riconoscimento risulta in contrasto con detta libertà quando «impedisce ai cittadini dell'Unione, che hanno *sviluppat*o o *consolidato* una vita familiare durante il loro soggiorno nello Stato membro ospitante, *vivendovi come persone coniugate*, di proseguire tale vita familiare [...] dopo il ritorno nel loro Stato membro d'origine». Non



è chiaro se, con ciò, la Corte abbia inteso affermare che, per poter beneficiare del riconoscimento, lo *status* coniugale non deve essere stato soltanto acquisito in diverso Stato membro (eventualmente proprio con finalità di *law shopping*), ma altresì concretamente “vissuto” per un periodo di tempo apprezzabile (sviluppatto/consolidato); è probabile che tale intenzione non sussistesse, ma è innegabile che una simile lettura consentirebbe (nell’attesa che tutti i Paesi europei consentano unioni coniugali senza considerazione del sesso dei nubendi) di riguardare il *dictum* come maggiormente rispettoso delle prerogative dei legislatori nazionali e di ricondurne la portata alla tutela delle fattispecie realmente espressive della libertà di circolazione e soggiorno.

5. La situazione dell’ordinamento italiano

Delineato il quadro nel quale la decisione *Cupriak-Trojan* si colloca nel complesso mosaico del diritto europeo in materia di relazioni familiari, è opportuno domandarsi quali siano le conseguenze che la stessa è suscettibile di produrre sull’ordinamento italiano.

Con riferimento a tale tema, se appare certo che l’obbligo di riconoscimento sancito dalla Corte trovi diretta applicazione negli ordinamenti dei Paesi membri dell’UE i quali, al pari della Polonia, siano del tutto sprovvisti di forme di riconoscimento e protezione delle unioni composte da persone dello stesso sesso (è il caso della Romania²¹, dell’Ungheria e della Bulgaria²²)²³, occorre viceversa considerare che l’ordinamento italiano non è affatto privo di un meccanismo di riconoscimento delle unioni *same sex* contratte all’estero, sicché a rigore il *dictum* eurounitario parrebbe non interessare direttamente il diritto italiano.

Infatti, in forza di apposita previsione contenuta nella legge n. 76/2016 (art. 1, 28° co.), che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto dell’unione civile fra persone dello stesso sesso, il legislatore italiano ha introdotto nella legge 218/1995 due disposizioni, gli artt. 32-*bis* e 32-*quinqies*, le quali impongono che così il «matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con

²¹ Cfr. Corte EDU, 23 maggio 2023, *Buhuceanu e altri c. Romania*.

²² Si veda Corte EDU, 5 settembre 2023, *Koilova e Babulkova c. Bulgaria*.

²³ Così anche A. TRYFONIDOU, *Cross-Border Recognition of Same-Sex Marriages in the EU: Full Recognition or Mere Effects?*, in *eapil.org*, 9 dicembre 2025 e L. ACCONCIAMESSA, *La sentenza Wojewoda Mazowiecki della Corte di giustizia ha davvero sancito un obbligo generale di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in altro Stato dell’Unione?*, in *Eurojus.it*, 1° dicembre 2025.



persona dello stesso sesso» di cittadinanza non italiana, come l'«unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia» producano in Italia gli effetti dell'unione civile regolata dal diritto italiano²⁴. In forza di tali previsioni, quindi, il cittadino italiano che, dopo aver contratto matrimonio all'estero con persona del medesimo sesso, nell'esercizio della propria libertà di circolazione e soggiorno intendesse fare ritorno in Italia e qui «far valere il proprio *status*» non si troverebbe in una situazione di assoluta impossibilità come quella riscontrata dalla Corte di giustizia in *Cupriak-Trojan*, giacché l'ordinamento italiano conferisce alla sua unione gli effetti di cui alla legge 76/2016.

Prima di liquidare come sostanzialmente irrilevante la pronuncia *de qua* per l'ordinamento italiano²⁵, devono però considerarsi due aspetti.

Deve infatti osservarsi che le norme italiane di diritto internazionale privato consentono bensì di dare rilevanza all'unione matrimoniale contratta all'estero, ma ne impongono una sorta di "riqualificazione" degli effetti in quelli (non coincidenti) propri dell'unione civile. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale "riqualificazione" riguarderebbe soltanto i matrimoni *same sex* fra le cui parti vi sia almeno un cittadino italiano, mentre le coppie formate da cittadini non italiani potrebbero ottenere la trascrizione della loro unione nei registri italiani dello stato civile quale matrimonio²⁶.

Tale quadro presenta, a nostro avviso, tre potenziali criticità:

- in primo luogo, introduce una disparità di trattamento fra cittadini italiani e cittadini stranieri, in potenziale contrasto non solo con i più volte richiamati principi di rango europeo ma altresì con l'art. 3 Cost.;
- in secondo luogo, in *Cupriak-Trojan*, la Corte ha sottolineato con particolare enfasi il fatto che, nell'esercizio del loro potere discrezionale riguardo

²⁴ Com'è evidente, tali disposizioni sono volte ad impedire al cittadino italiano di ottenere all'estero l'acquisizione dello *status* matrimoniale che in Italia gli è negato.

²⁵ Così invece L. ACCONCIAMESSA, *La sentenza Wojewoda Mazowiecki*, cit. e L. CALVIGIONI, *Libertà di circolazione e trascrizione dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso*, in *aldricus.giustizia.it*, 9 dicembre 2025.

²⁶ Cass. 14 maggio 2018, n. 11696, in *Fam. e dir.*, 2019, p. 136 ss., con nota di Serra, la cui massima ufficiale recita: «il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero tra un cittadino italiano ed uno straniero, ai sensi dell'art. 32-bis, legge n. 218/95, può essere trascritto nel nostro ordinamento come unione civile, essendo trascrivibile come matrimonio solo quello contratto all'estero da due cittadini stranieri».



all'introduzione di adeguate procedure di riconoscimento, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 della Carta di Nizza (par. 70): nell'ottica assunta dalla Corte, quindi, la trascrizione dell'atto di riconoscimento come unione registrata sarebbe presumibilmente ammissibile solo se i suoi effetti giuridici, ai sensi del diritto nazionale, corrispondessero a quelli del matrimonio, mentre qualsiasi effetto inferiore (come si verifica nell'unione civile di diritto italiano) potrebbe configurare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale²⁷;

- infine e correlativamente, se è ben vero che la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti facenti parte del Consiglio d'Europa è rimessa al libero apprezzamento degli Stati membri, è altrettanto vero che la Corte ha stabilito che gli stessi sono tenuti a garantire a tali unioni uno standard di tutele coerente con il diritto alla vita familiare ex art. 7 Carta di Nizza e art. 8 CEDU: poiché non è affatto chiaro se le unioni civili di diritto italiano possano considerarsi realizzare pienamente tale obiettivo di tutela²⁸, il meccanismo di "riqualificazione" del matrimonio in unione civile potrebbe essere giudicato insoddisfacente e non compatibile con il diritto europeo.

Non è pertanto possibile escludere che l'ennesima piccola "pietra" posta dalla Corte di giustizia nell'edificazione implicita di un diritto europeo delle relazioni familiari si riveli presto foriera di cambiamenti anche per l'ordinamento italiano.

Nel quadro in continua evoluzione che si è cercato sin qui di cogliere almeno per sommi capi, non può peraltro celarsi come, a fronte del pregevole risultato raggiunto nel garantire che le identità e gli *status* personali non soffrano limitazioni in tutto lo spazio giuridico dell'UE, sorga inevitabile una domanda: che cosa resta della sovranità degli Stati nel campo del diritto delle relazioni familiari quando un cittadino dell'Unione attraversa la frontiera?

²⁷ Similmente, A. SCHULZ, *Trojan*, in *Verfassungsblog.de*, 22 dicembre 2025 e L. VAIGÉ, *Cupriak-Trojan*, cit.

²⁸ Cfr. G. DE CRISTOFARO, *Nuovi modelli familiari*, cit., p. 145 ss., il quale pone in particolar modo l'accento sull'assenza di tutela del diritto delle persone unite civilmente all'accesso alla genitorialità. Il dubbio circa l'idoneità del riconoscimento del matrimonio *same sex* in unione registrata, in ragione delle limitazioni poste alla genitorialità, è condiviso da A. TRYFONIDOU, *Cross-Border Recognition*, cit.